



Città di Castenaso

AREA TECNICA PATRIMONIO

U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 5 / 2023

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA IN VIA PIER DE COUBERTIN

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Via Pier De Coubertin è insistente nel centro abitato del capoluogo Castenaso;
- E' percorsa quotidianamente da numerosi veicoli, anche di dimensioni considerevoli essendo itinerario obbligato per i mezzi di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate;
- Funge da collegamento tra la Via Frullo posta ad ovest del territorio comunale alla Via Dello Sport collocata a nord-est;

CONSIDERATO CHE:

- In adiacenza ad essa sono in corso interventi edili di espansione residenziale la cui viabilità di servizio afferisce alla stessa De Coubertin mediante intersezioni a raso;
- La carreggiata stradale ha dimensioni tali da non consentire qualsivoglia momentaneo arresto volontario del veicolo senza pregiudicare la sicurezza nella circolazione stradale;
- al fine di assicurare la necessaria fluidità e sicurezza, si ritiene essenziale intervenire mediante l'interdizione della sosta/fermata nella Via Pier De Coubertin nell'arco dell'intera giornata;

VISTI:

- gli artt. 5 (comma 3), 7 e 37 del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285;
- L'Art. 107 del D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

- L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA (Fig. II 75 Art. 120) IN VIA PIER DE COUBERTIN, IN ENTRAMBI I LATI DELLA CARREGGIATA E PER L'INTERO TRATTO STRADALE RICOMPRESO TRA LA VIA FRULLO E LA VIA DELLO SPORT;
- L'ABROGAZIONE DELLE ORDINANZE PRECEDENTEMENTE EMANATE RISULTANTI IN CONTRASTO CON QUANTO STABILITO DALLA PRESENTE.

DISPONE

Che tutte le operazioni necessarie siano eseguite dal personale dell'Unità Operativa Lavori Pubblici del Comune di Castenaso, previa l'apposizione della segnaletica necessaria, ai sensi di quanto previsto nel D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Cod.Str.), nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento) e comunque nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia.

Che quanto dettato dalla presente ordinanza acquisisca efficacia a seguito dell'avvenuta installazione della specifica segnaletica stradale.

AVVERTE

Ai sensi dell'Art. 3, c.4° della L. 07.08,1990 n.241 e s.m.i. che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge;
- Straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, sensi del DPR.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

AVVISA

- A norma dell'Art. 8 della su citata L. 07.08,1990 n. 241 e s. m. i., l'estensore della presente Ordinanza è la Responsabile dell'Area Tecnica che si è avvalsa nel caso in specie del personale del proprio Servizio.
- Per i trasgressori a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. , "Nuovo Codice della Strada", nonché della ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.

Manda la presente ordinanza:

- per l'esecuzione, all'Unità Operativa Lavori Pubblici;
- per dovuta conoscenza, al Comando della Polizia Locale di Castenaso, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Castenaso ed all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Castenaso.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Lì, 23/02/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
MALAGUTI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)